

Università Agraria di Tolfa
Provincia di Roma



STATUTO

PREFAZIONE

La istituzione della Università Agraria deriva dalla riunione avvenuta nel 1868 delle due Università preesistenti, L'Università degli Agricoltori e Boattieri e L'Università di Mosceria (piccoli possidenti di bestiame bovino ed equino), in una unica "Università degli Agricoltori e Possidenti di bestiame".

La prima istituzione delle due Università, di Agricoltori e Boattieri di Mosceria, risale a tempi antichissimi:

- secondo la tradizione l'Università degli Agricoltori e Boattieri ha avuto inizio nel 1620 ma non prima del 1767 ridusse a sistema le sue antiche costumanze. E' in detta epoca che risulta annotata nei registri una prima adunanza degli agricoltori e boattieri;

- L'Università di Mosceria ha una origine meno antica; si attribuisce all'anno 1710 ma soltanto nel 1735 iniziò a registrare i primi atti.

Le due Università si sono rette con le norme che, nel tempo, venivano stabilite nelle rispettive "Congregazioni".

Il primo regolamento fu approvato con Chirografo emanato dal Pontefice Pio VII° in data 4 giugno 1820. Avvenuta la divisione dei beni tra i cittadini di Tolfa e della sua frazione Allumiere, eretta a Comune, le due Università riunite in una sola, ebbero un secondo Regolamento compilato nel 1868, approvato dal Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato il 5 gennaio 1870.

La Università Agraria è stata riconosciuta persona giuridica con legge 4 agosto 1894 n. 397 "Ordinamento dei domini collettivi nelle Province dell'ex Stato Pontificio".

In seguito a detta legge fu compilato il nuovo Regolamento deliberato dall'Assemblea in seduta del 7 novembre 1896, approvato dalla G.P.A. il 26 marzo 1897.

L'Utenza in tale nuovo Regolamento era stata riservata, come già nei vecchi Statuti, alla sola classe dei possidenti di bestiame equino e bovino nativi del luogo.

Successivamente, in seguito alla sentenza della R. Corte di Appello di Roma del 17 febbraio – 14 marzo 1914, fù provveduto a modificare delle norme regolamentari ammettendosi al godimento delle terre comuni ed al diritto di utenza la classe dei braccianti terrazzieri.

Il riconoscimento di tali diritti fu effettuato con il Regolamento compilato nel 1920 ed approvato dalla G.P.A. il 1 febbraio 1921, con verbale n. 294..

Con l'entrata in vigore della L. 16 giugno 1927 n. 1766 e del relativo Regolamento di esecuzione approvato con R.D. 26 febbraio 1928 n. 332, fu compilato un nuovo Statuto, approvato con Delibera commissariale n. 129, del 27 giugno 1932 ed approvato dalla G.P.A. il 2 agosto 1932, in conformità alle norme in materia di uso civico, riservandosi il diritto di utenza ai cittadini Capi-famiglia.

Varie e successive deliberazioni modificarono alcune parti dello Statuto finche si è pervenuti a quello del 1954 (Delibera n. 112, del 10.07.1954, approvata dalla G.P.A. il 15.07.1954), con il quale si è esteso il diritto di utenza a tutti i cittadini maggiorenni.

Con deliberazione Comm.le n. 134, del 12.07.1961, in conformità alle Legge 17.04.1957, n. 278 e del T.U. 16.05.1960, n. 570, il diritto di utenza è stato esteso a tutti i cittadini iscritti nei registri della popolazione del comune di Tolfa che risiedono stabilmente nello stesso Comune.

Successivamente in conformità a quanto previsto dalla Legge 8.6.1990, n. 142, è stato approvato con D.C. n. 25, del 28.10.1992 il nuovo Statuto.

A seguito dell'emanazione di disposizioni legislative, modificative, integrative e sostitutive dell'ordinamento delle autonomie locali, si è ravvisata la necessità di adottare il seguente Statuto avendo a riferimento il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

TITOLO I

Principi generali

Articolo 1 (Autonomia della Università Agraria)

L'Università Agraria di Tolfa, ente autonomo pubblico non economico con personalità giuridica, ai sensi della legge 4 Agosto 1894, n. 397, rappresenta la totalità dei cittadini del Università Agraria di Tolfa in materia di esercizio degli usi civici sui terreni di proprietà del demanio ai sensi della legge 16 Giugno 1927, n. 1766, e del R.D. 26 Febbraio 1928, n. 332.

Della sua autonomia si avvale per il perseguimento dei propri fini istituzionali e per l'organizzazione e lo svolgimento della propria attività, alle quali provvede nel rispetto delle leggi dello Stato, dalla Regione e del presente Statuto.

Articolo 2 (Sede)

L'Università Agraria di Tolfa ha sede legale nel centro abitato del Comune di Tolfa.

Articolo 3 (Segni distintivi: stemma e gonfalone)

Lo stemma della Università Agraria di Tolfa è costituito da uno scudo ovale sormontato da una corona a cinque punte con all'interno la scritta Tolfa avvolto nella parte bassa con carta pergamena con sui lati una spiga di grano ed una spiga d'orzo con sottostante scritta Università Agraria. All'interno dell'ovale coppia di buoi trainanti un aratro condotto da agricoltore con sullo sfondo una torre merlata sovrastata da tre colli.

Il gonfalone è costituito dai seguenti elementi: "Drappo di colore bianco, listato ai lati da due bande di rosso, caricato nel centro dello stemma dell'Ente sopra descritto.

Articolo 4 (Finalità)

L'Università Agraria, nell'esercizio dei compiti istituzionali, cura gli interessi agricoli, zootecnici e di conservazione dei valori ambientali e naturalistici dell'intera popolazione del Comune di Tolfa.

Ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche ed all'attività amministrativa.

Nell'ambito delle competenze assegnate dalle leggi statali e regionali ed in collaborazione con il Comune di Tolfa e la Comunità Montana III Zona del Lazio "Monti della Tolfa" attiva tutte le funzioni amministrative dei settori agricolo e zootecnico, dell'assetto del territorio e dello sviluppo economico, con particolare riguardo al sostegno ed alla valorizzazione delle risorse umane e materiali presenti nel territorio.

L'ente provvede:

- a) alla promozione dello sviluppo economico, alla salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente e del patrimonio collettivo con l'obiettivo di favorire la crescita dei livelli occupazionali della comunità avvalendosi della collaborazione di cooperative, società, singoli imprenditori e associazioni, della costituzione di società con partecipazione prevalente o minoritaria, il tutto secondo le forme ed i modi consentiti dalle normative vigenti;
- b) all'amministrazione dei beni comuni per assicurarne il godimento agli Utenti a norma delle vigenti disposizioni;

- c) alla tutela dei diritti della popolazione per quanto si riferisce agli usi civici ed ai domini collettivi ed al controllo della corretta funzione dei beni dell'Ente da parte degli aventi diritto anche mediante l'istituzione di un corpo di guardie particolari giurate;
- d) al miglioramento costante dei propri beni terrieri a vantaggio dell'economia generale del paese, anche attraverso l'assunzione di personale a tempo determinato con contratto per gli operai agricoli;
- e) alla graduale trasformazione e bonifica delle terre per essere successivamente suddivise in base alle disposizioni di legge;
- f) alla esecuzione di opere di migliorie, costruzione e conservazione degli stabili e manufatti rustici, conservazione di quelli esistenti;
- g) al miglioramento del patrimonio zootecnico, istituendo nuclei di selezione per il bestiame da riproduzione, servizi di monta pubblica, indirizzando gli Utenti del pascolo nella scelta dei capi di bestiame;
- h) alla istituzione di aziende particolari e di campi sperimentali ed alla amministrazione di essi mediante gestioni speciali e separate;
- i) all'assistenza economica e sociale dei propri Utenti in quelle forme reputate più vantaggiose dall'Amministrazione; presta particolare assistenza per quanto riguarda la compilazione di progetti di bonifica o di miglioramento fondiario in genere, nella esecuzione dei lavori relativi, nel reperimento dei fondi, nelle richieste di contributi o mutui allo Stato, Comuni, Provincia ed altri Enti Pubblici, nelle pratiche fiscali e comunque in ogni pratica riguardante l'agricoltura. E' espressamente vietata ogni ripartizione di utili sotto qualsiasi forma a favore degli Utenti. I sopravanzi che potranno verificarsi nelle rendite annuali, i ricavati dalla alienazione di beni stabili, saranno destinati ed erogati per i seguenti scopi:
 - 1) miglioramento fondiario dell'azienda agraria;
 - 2) graduale affrancazione dei canoni che gravano il patrimonio dell'Ente;
 - 3) acquisto di altri terreni;
 - 4) alla beneficenza e ad opera di sicura pubblica utilità, sempre che queste erogazioni siano controllate dalla Amministrazione dell'Ente o da un suo rappresentante e siano limitate nella misura in modo tale da non sacrificare le destinazioni principali e specialmente quelle distinte con i precedenti numeri 1, 2, 3.

Articolo 5 (Albo Pretorio)

1. Nella sede universitaria, in luogo accessibile al pubblico, è individuato apposito spazio da destinare ad Albo Pretorio per la pubblicazione degli atti, provvedimenti, avvisi soggetti per legge o per statuto a tale adempimento.
2. La pubblicazione di tali atti è curata dal Segretario universitario, il quale affida la tenuta dell'Albo al messo della Università Agraria.

Articolo 6 (Uso dei terreni)

I terreni di uso civico costituenti il patrimonio dell'Ente sono aperti all'uso di tutti i cittadini utenti in conformità delle vigenti disposizioni di legge, della destinazione commissariale o regionale e, in assenza, della destinazione derivante dalla natura dei terreni stabilita dall'Ente nel rispetto dei diritti civici degli utenti.

Le condizioni di accesso al godimento dei beni e le modalità del godimento medesimo saranno stabilite da apposito regolamento.

Articolo 7 (Utenti)

All'esercizio degli usi civici sul territorio della Università Agraria di Tolfa hanno diritto tutti i cittadini compresi nel registro della popolazione del Comune di Tolfa che risiedano stabilmente nello stesso Comune.

La qualifica di Utente si perde:

- a) quando non si ha più la residenza nel Comune di Tolfa;
- b) per mancato pagamento dei corrispettivi dovuti per l'esercizio degli usi consentiti;

La cancellazione dalla lista degli Utenti avviene:

1. d'ufficio nel caso previsto dalla lettera a) del precedente comma;
2. con deliberazione adottata dal Consiglio Universitario, su proposta della Deputazione Agraria, nel caso previsto dalla lettera b) del comma precedente.

Agli Utenti è comunque fatto obbligo di provvedere a proprie cure e spese alla manutenzione delle strutture date loro in concessione. Gli Utenti devono provvedere alla custodia ed al governo degli animali di loro proprietà immessi sui terreni di uso civico rispondendo in proprio di eventuali danni da essi arrecati a terzi.

TITOLO II

Ordinamento dell'ente

Capo I

ORGANI DI GOVERNO

Articolo 8 (Organi elettivi universitari)

Sono organi di governo della Università Agraria: il Consiglio, la Deputazione Agraria, il Presidente.

Capo II

IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO

Articolo 9 (Competenze)

1. Il consiglio universitario è l'organo di indirizzo politico-amministrativo e di controllo. Il consiglio universitario ha competenza esclusiva per l'adozione degli atti stabiliti dalla legge.
2. Nell'ambito della competenza generale di indirizzo e di controllo politico-amministrativo il consiglio universitario può adottare documenti e assumere prese di posizione ed orientamenti, su iniziativa di gruppi consiliari o di singoli consiglieri universitari, in merito a questioni, fatti o situazioni aventi riflessi diretti o indiretti sulla comunità rappresentata.

Articolo 10 (Elezione e durata in carica)

1. L'elezione del consiglio universitario, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri, la loro posizione giuridica e i casi di scioglimento del consiglio sono regolati dalla legge elettorale per i Comuni con riferimento alla classe prevista per il Comune di Tolfa.
2. Il consiglio dura in carica sino all'elezione del nuovo limitandosi, dopo l'indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Articolo 11 (Elettorato attivo)

L'elettorato attivo è concesso a tutti gli iscritti nelle liste elettorali del Comune di Tolfa, alla data delle elezioni, purché non abbiano perduto la qualifica di Utente a seguito di procedimenti amministrativi.

Articolo 12 (Elettorato passivo)

Sono eleggibili a consigliere universitario gli iscritti nelle liste elettorali del Comune di Tolfa alla data della pubblicazione del decreto del Presidente della Regione che indice le elezioni, purché sappiano leggere e scrivere.

Articolo 13 (Sezioni ed operazioni elettorali)

Per la ripartizione in sezioni elettorali, per la compilazione delle liste elettorali, per la scelta dei luoghi di riunione degli elettori e per la presentazione delle liste dei candidati valgono le disposizioni della legge elettorale vigente al momento del voto per i Comuni, con riferimento alla classe prevista per il Comune di Tolfa, con esclusione di qualsiasi limite alla rappresentazione dei due sessi nelle liste dei candidati.

Alle liste dei candidati verrà assegnato un numero secondo l'ordine di presentazione in quanto non è ammessa la presentazione dei simboli.

Articolo 14 (Convalida dei consiglieri)

1. La prima seduta del consiglio universitario deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
2. Il consiglio nella prima seduta provvede, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, alla convalida degli eletti, ai sensi dell'articolo 41 del D.Lgs 18.08.2000 n.267.

Articolo 15 (Linee programmatiche di mandato)

1. Alla prima seduta sono presentate al consiglio universitario da parte del Presidente le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico amministrativo.
2. Il documento viene esaminato, discusso e approvato dal consiglio universitario.
3. Ciascun consigliere universitario può intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti.
4. Con cadenza annuale in occasione dell'approvazione del conto consuntivo, il consiglio provvede a verificare l'attuazione di tali linee.

5. E' facoltà del consiglio provvedere a integrare o modificare le linee programmatiche, in sede di approvazione delle verifiche periodiche e comunque nel corso della durata del mandato, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere.

6. Al termine del mandato politico amministrativo il Presidente presenta all'organo consiliare un documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche.

Articolo 16 (Funzionamento del Consiglio)

1. Il funzionamento del consiglio universitario, nel quadro dei principi stabiliti dal presente statuto, è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. Il consiglio universitario è convocato e presieduto dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, da chi legalmente lo sostituisce; in caso di assenza o impedimento del Vice Presidente e comunque qualora il Vice Presidente sia un assessore esterno, la presidenza del Consiglio in sostituzione del Presidente viene assunta dal consigliere anziano.

3. Il Presidente è tenuto a convocare il consiglio in un termine non superiore a venti giorni quando lo richieda un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

4. Il *quorum per la validità delle sedute*, in prima convocazione, deve essere della metà dei consiglieri assegnati. Fermo restando il quorum di prima convocazione il regolamento indica il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute in seconda convocazione, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tal fine il Presidente.

5. Ai fini del computo per la validità delle sedute si tiene conto degli astenuti volontari presenti in aula. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza i consiglieri che escono dalla sala prima della votazione, i consiglieri tenuti obbligatoriamente ad astenersi, gli assessori scelti fra i cittadini non facenti parte del consiglio.

6. Ogni deliberazione del consiglio si intende approvata quando abbia ottenuto *la maggioranza assoluta dei voti*; fanno eccezione le deliberazioni per le quali la legge o lo Statuto prescrivono espressamente, per l'approvazione, maggioranze speciali o qualificate. Non si computano per determinare il numero dei votanti i consiglieri che si astengono (obbligatoriamente o volontariamente) né i consiglieri che si allontanano dalla sala prima della votazione.

7. Il consiglio universitario determina le modalità attraverso le quali fornire servizi, attrezzature, risorse finanziarie e strutture apposite per il suo funzionamento, nonché la disciplina per la gestione di tutte le risorse attribuite al consiglio e ai gruppi consiliari.

8. Le sedute del consiglio universitario sono pubbliche, fatta eccezione per i casi in cui si tratti di questioni concernenti le qualità e le attitudini delle persone (*seduta segreta*).

9. Le votazioni si effettuano a scrutinio palese, ad esclusione delle deliberazioni concernenti persone. In tali casi la votazione avviene mediante scheda, da deporsi in apposita urna (*scrutinio segreto*). I presupposti e le modalità della votazione a scrutinio segreto sono ulteriormente specificati nel regolamento del Consiglio universitario.

10. Il consiglio può tenere sedute aperte per audizioni di rappresentanti di enti, associazioni, organizzazioni, portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati e persone singole su questione d'interesse collettivo.

11. Nei casi di urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti il consiglio in carica al momento della votazione.

Articolo 17 (I consiglieri)

1. Lo status giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge.
2. I consiglieri hanno il dovere di partecipare alle sedute del consiglio, salvo giustificati motivi. Qualora si verifichi l'assenza di un consigliere per almeno tre sedute consecutive senza che sia stata fornita idonea giustificazione, il Presidente ne chiede le motivazioni al consigliere stesso, assegnando un termine di quindici giorni per fornirle; ove non le ritenga congrue, alla prima seduta utile successiva le sottoporrà al consiglio che, se non le ritiene sufficienti a motivare l'impossibilità a partecipare, delibera la decadenza dalla carica a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
3. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri universitari, compresa la presentazione di interrogazioni, interpellanze e ordini del giorno, sono disciplinati dal regolamento del consiglio.
4. I consiglieri, anche al di fuori delle sedute del consiglio e delle pratiche ad esse connesse, hanno il diritto di avere accesso alle informazioni e ai servizi di cui l'amministrazione universitaria dispone, necessari al libero svolgimento delle loro funzioni e nel rispetto al tempo stesso della normativa sulla riservatezza.

Articolo 18 (I gruppi consiliari)

1. I consiglieri si costituiscono, secondo le modalità stabilite dal regolamento, in gruppi consiliari, ciascuno dei quali nomina un proprio capogruppo – da comunicare all'ufficio di segreteria. Ai gruppi consiliari sono attribuite le risorse per operare, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio.
2. E' istituita la conferenza dei capigruppo, che viene convocata periodicamente dal Presidente per la programmazione dei lavori del consiglio o per altre funzioni attribuite espressamente dal regolamento.
3. I consiglieri esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.

Articolo 19 (Le commissioni consiliari)

1. Il consiglio a supporto della propria attività, per l'esercizio del controllo politico-amministrativo o per l'esame di particolari atti, può avvalersi di commissioni costituite nel proprio seno con criteri di proporzionalità, secondo le modalità fissate dal regolamento.
2. Il regolamento può prevedere l'istituzione di commissioni temporanee o speciali per lo studio e la valutazione di progetti, piani e interventi di particolare rilevanza che non rientrano nella competenza ordinaria delle commissioni permanenti.
3. Il consiglio può nominare, per esigenze di indagine sull'attività dell'amministrazione universitaria, apposite commissioni. Esse sono dotate di potere ispettivo e riferiscono al consiglio sul risultato del loro lavoro, possono visionare i documenti in possesso dell'Università Agraria e avvalersi della collaborazione degli amministratori, dei dipendenti e dei collaboratori allo scopo di accertare la realtà dei fatti in merito all'oggetto specifico dell'indagine affidata loro dal consiglio universitario; i mezzi per l'espletamento delle loro funzioni sono forniti dall'amministrazione universitaria e il loro funzionamento è disciplinato dal regolamento.

4. Le commissioni d'indagine e le commissioni con prevalenti funzioni di controllo o di garanzia sono presiedute, ove costituite, da consiglieri di minoranza con le modalità previste dal regolamento.

Capo III

LA DEPUTAZIONE AGRARIA

Articolo 20 (Competenze)

1. La Deputazione Agraria è l'organo di attuazione degli indirizzi generali di governo e collabora con il Presidente nell'amministrazione dell'ente. Spettano alla Deputazione Agraria tutti gli atti di contenuto non meramente gestionale che non siano riservati dall'ordinamento al Consiglio o al Presidente; la Deputazione Agraria in particolare:

- approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- delibera in materia di dotazioni organiche e relative variazioni;
- ha compiti di pianificazione nell'ambito delle assunzioni;
- approva gli schemi di bilancio da sottoporre al Consiglio;
- approva il PEG e i relativi aggiornamenti, affidando agli organi gestionali gli obiettivi da conseguire e le risorse necessarie;
- destina il fondo di riserva;
- adotta le variazioni di bilancio in caso d'urgenza;
- approva i progetti dei lavori;
- nomina le commissioni di gara e di concorso e procede alle altre nomine politiche non diversamente assegnate dalla legge;
- dispone in materia di liti, transazioni, contenziosi, procedimenti giudiziari e delibera la costituzione in giudizio;
- delibera in materia tariffaria - nel rispetto dell'ambito di competenza consiliare;
- delibera i criteri per l'erogazione di contributi, secondo le disposizioni regolamentari;
- accetta o rifiuta lasciti e donazioni, tranne quelli riguardanti immobili.

Articolo 21 (Composizione della Deputazione Agraria)

1. La Deputazione Agraria è composta dal Presidente, che la presiede, e da un numero di assessori pari a quanto previsto dalla legge elettorale per la giunta dei comuni con riferimento alla classe per il comune di Tolfa.

2. Gli assessori possono essere scelti fra i Consiglieri o, in alternativa, possono essere nominati assessori esterni al consiglio, purché dotati dei requisiti di eleggibilità ed in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.

3. Il Vice Presidente e gli altri componenti della Deputazione Agraria sono nominati dal Presidente e presentati al consiglio universitario nella prima seduta successiva all'elezione.

4. Il Presidente può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio e deve sostituire entro 30 giorni gli assessori dimissionari o revocati; in via generale l'obbligo di sostituzione sussiste qualora il numero degli Assessori diventi inferiore al minimo previsto.

5. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della

Deputazione Agraria coloro che abbiano tra loro o con il Presidente rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione e di coniugi.

6. Salvi i casi di revoca da parte del Presidente la Deputazione Agraria rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del consiglio universitario.

7. Il Presidente e la Deputazione Agraria cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 22 (Funzionamento della Deputazione Agraria)

1. La Deputazione Agraria è convocata e presieduta dal Presidente, che coordina l'attività degli assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.

2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Deputazione Agraria sono stabilite anche in modo informale dalla stessa.

3. Le sedute della Deputazione Agraria sono valide con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

4. Le sedute della Deputazione Agraria sono riservate ai componenti della Deputazione Agraria stessa e al segretario universitario; ad esse possono essere chiamati a partecipare, senza diritto di voto, consiglieri universitari, dipendenti, revisori dei conti, esperti e collaboratori esterni.

Articolo 23 (Compiti degli assessori)

1. I singoli assessori, compreso il Vice Presidente, concorrono con le loro proposte e il loro voto all'esercizio della potestà collegiale della Deputazione Agraria; svolgono inoltre le funzioni che il Presidente delega loro, per specifiche materie, ivi comprese le direttive ai responsabili dei settori/servizi/uffici.

2. In ogni caso i singoli assessori operano conformemente ai deliberati e agli orientamenti assunti collegialmente dalla Deputazione Agraria.

Capo IV

IL PRESIDENTE

Articolo 24 (Competenze)

1. Il Presidente è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Università Agraria. È il legale rappresentante dell'ente e il capo dell'Amministrazione.

2. Il Presidente esercita le funzioni attribuitegli dall'ordinamento e, in particolare:

- convoca e presiede gli organi collegiali;
- nomina e revoca gli Assessori, nonché il Vice-Presidente;
- nomina e revoca i responsabili dei settori/servizi/uffici;
- nomina e revoca il Segretario universitario;
- impartisce direttive al Segretario;
- sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici universitari;
- affida gli incarichi di collaborazione esterna previsti dall'art. 50, comma 10, del D. Lgs

18.08.2000 n.267;

- sulla base degli indirizzi consiliari, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti della Università Agraria presso enti, aziende ed istituzioni;
- indice i referendum universitari su decisione del consiglio
- adotta ordinanze ordinatorie.

Articolo 25 (Deleghe, incarichi e sostituzione del Presidente)

1. Il Presidente può delegare funzioni che gli competono quale capo dell'amministrazione ai membri della Deputazione Agraria per specifiche materie, e, in sede tecnica o per la firma di atti o comunicazioni, ai responsabili dei settori/servizi; può inoltre conferire deleghe speciali o incarichi particolari di natura politica agli assessori ed ai consiglieri.

2. In caso di temporanea assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni di capo dell'amministrazione sono svolte, salvo diversa disposizione di legge, dal Vice Presidente o, in assenza anche di questo, dall'assessore più anziano di età.

CAPO V

ORGANIZZAZIONE

Articolo 26 (Linee organizzative generali)

1. In conformità ai principi costituzionali di imparzialità e buon andamento, l'organizzazione dell'ente si uniforma al principio di distinzione della funzione politica da quella gestionale.

2. I servizi e gli uffici universitari sono raggruppati in aree o settori, che costituiscono le strutture organizzative di massima dimensione della Università Agraria, ognuna delle quali è diretta da un "responsabile".

3. Spettano ai Responsabili delle aree/servizi/uffici tutti i compiti gestionali, tranne quelli che la legge riserva espressamente agli organi politici. L'attività gestionale si svolge secondo le modalità previste dalla fonte regolamentare.

4. Gli uffici sono organizzati secondo principi di autonomia, funzionalità, flessibilità, economicità di gestione, professionalità e responsabilità. L'organizzazione del lavoro è impostata per obiettivi e per programmi e viene analizzata in sede di controllo interno, secondo le modalità previste nel presente Statuto e nei regolamenti dell'ente.

5. L'organizzazione, la dotazione organica del personale, le modalità di selezione del personale, le competenze, le relazioni tra organi, le responsabilità e le caratteristiche professionali dei dipendenti sono disciplinate dal regolamento di competenza della Deputazione Agraria, in conformità alla legge e allo statuto

6. Il regolamento di cui al precedente comma deve attenersi ai seguenti criteri organizzativi generali:

- rispetto dei principi di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza e riservatezza;
- articolazione per funzioni omogenee, distinguendo tra funzioni finali e funzioni strumentali;
- gestione trasversale per progetti, laddove opportuno;
- responsabilità e collaborazione di tutto il personale per il risultato dell'attività lavorativa;
- flessibilità nell'organizzazione e nella gestione delle risorse umane, anche mediante processi di mobilità e di riconversione professionale;

- recepimento delle leggi Bassanini e dell'ordinamento contabile, con affidamento delle responsabilità gestionali al personale;
- definizione di sistemi idonei di formazione e incentivazione;
- adeguata impostazione dei sistemi di controllo di gestione e di valutazione dei risultati;
- utilizzo di idonea strumentazione informatica;
- armonizzazione degli orari di servizio, di apertura degli uffici e di lavoro con le esigenze dell'utenza e con gli orari del lavoro privato.

Articolo 27 (Responsabili delle aree, dei servizi e degli uffici)

1. Il Presidente nomina e revoca i Responsabili delle aree, dei servizi e degli uffici, che costituiscono gli organi gestionali dell'ente.
2. Nell'ambito degli indirizzi formulati dagli organi politici, ai Responsabili delle strutture organizzative spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell'ente, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione all'esterno, secondo le modalità specificate dalla fonte regolamentare.

Articolo 28 (Segretario)

1. L'Università Agraria dispone di un segretario nominato dal Presidente.
2. Al Segretario universitario sono attribuite le seguenti funzioni:
 - a) svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente (politici e gestionali) in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti;
 - b) partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni del Consiglio universitario e della Deputazione Agraria, curandone la verbalizzazione;
 - c) autentica scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
 - d) svolge compiti di coordinamento e di sovrintendenza sulla sfera gestionale;
 - e) esercita ogni altra funzione attribuita dallo Statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Presidente; in particolare, può essere nominato Responsabile di area/servizio/ufficio.
3. Per lo svolgimento delle funzioni vicarie del segretario, oltre che per coadiuvarlo, è prevista la figura eventuale del vicesegretario, al quale può essere assegnata anche la responsabilità di una struttura di massima dimensione della Università Agraria.

Articolo 29 (Controlli interni e qualità dei servizi)

1. L'Amministrazione universitaria sviluppa, con adeguati strumenti e metodi, un sistema di controlli interni finalizzato a garantire i processi di verifica economico-gestionale (*controllo di gestione*), il riscontro della regolarità amministrativa e contabile dell'azione amministrativa, la completa valutazione delle prestazioni dei funzionari apicali, nonché l'analisi valutativa dello stato di attuazione dei piani e dei programmi dell'ente (*controllo strategico*).
2. La disciplina dei profili strutturali e procedurali delle differenti tipologie di controllo e di valutazione è definita in relazione ai processi di sviluppo dell'azione amministrativa, con specifiche disposizioni regolamentari.
3. L'organizzazione del sistema di controlli interni dell'amministrazione è demandata ad appositi atti a valenza organizzativa, con i quali vengono attivati anche strumenti di riscontro della qualità dei servizi erogati.

4. Il controllo strategico è svolto comunque da strutture che rispondono direttamente agli organi di indirizzo politico.

TITOLO III

Ordinamento dei servizi

Articolo 30 (Servizi pubblici locali)

I servizi pubblici esercitabili dalla Università Agraria, rivolti alla produzione di beni ed attività per la realizzazione di fini sociali, economici e civili, possono essere riservati in via esclusiva all'Amministrazione o svolti in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati.

I servizi riservati in via esclusiva sono stabiliti dalla legge.

La gestione dei servizi può avvenire nelle seguenti forme:

- a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una Istituzione od una Azienda;
- b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale.

I modi e le forme di organizzazione dei servizi formeranno oggetto di apposito Regolamento.

TITOLO IV

Collaborazione con gli altri enti locali

Articolo 31 (Criteri generali)

Per lo svolgimento coordinato di determinate funzioni e servizi l'Amministrazione universitaria può stipulare apposite Convenzioni con la Provincia, con il Comune di Tolfa, con la Comunità Montana, con Organi regionali, con Istituti universitari, con Ministeri, con Istituti di ricerca, con Cooperative ed Associazioni di Utenti ed altri soggetti giuridici legalmente costituiti.

La Convenzione deriva da un accordo tra le parti che, assumendo forma scritta, determina tempi, modi, soggetti, procedure e finanziamenti per la propria realizzazione. Preparata e definita mediante opportune conferenze di servizio tra le parti interessate, viene quindi sottoposta alla approvazione del Consiglio universitario che delibera a maggioranza semplice dei presenti e votanti.

La stipulazione della Convenzione è affidata al Segretario.

Articolo 32 (Le convenzioni ed i consorzi)

Per la gestione associata di uno o più servizi, la Università Agraria può costituire con altre Università Agrarie o unitamente con altri Enti Locali un Consorzio secondo le norme per le Aziende speciali previste dalla legge e dal precedente art. 30, in quanto compatibili.

A tal fine il Consiglio approva a maggioranza assoluta dei componenti una Convenzione, ai sensi del precedente articolo, unitamente allo Statuto del Consorzio.
La composizione ed il funzionamento del Consorzio sono regolati dalla legge e dal proprio Statuto.

Articolo 33 (Accordi di programma)

L'Amministrazione universitaria può concludere appositi accordi per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi, che per la loro realizzazione richiedano l'azione integrata e coordinata del Comune, della Comunità Montana, della Provincia e della regione, di Amministrazioni statali, delle Università Agrarie e di altri soggetti pubblici nei modi e nelle forme previste dalla legge.

Per particolari iniziative da realizzare in zona montana l'Amministrazione darà priorità agli accordi con la Comunità Montana, concertando i propri obiettivi con quelli della programmazione socioeconomica della medesima.

TITOLO V

Revisione economico-finanziaria

Articolo 34 (Revisore dei conti)

1. Il revisore dei conti è nominato dal consiglio tra le persone indicate dalla normativa specialistica in materia.
2. Esso dura in carica un triennio, è rieleggibile per una sola volta e non è revocabile, salvo inadempienza, secondo le norme stabilite dal regolamento di contabilità.
3. Il revisore decade dalla carica nei casi e secondo le modalità previste dalla normativa specialistica in materia.
4. In caso di cessazione per qualsiasi causa dalla carica di revisore, il consiglio procede alla surrogazione entro i termini e con le modalità indicate dal regolamento di contabilità.
5. Nell'esercizio della funzione di controllo e di vigilanza della regolarità contabile e finanziaria della gestione, il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente e ai relativi uffici, nei modi indicati dal regolamento di contabilità.
6. In sede di esame del rendiconto di gestione e del conto consuntivo, il revisore predispose la relazione di accompagnamento redatta ai sensi di legge e può presenziare alla relativa seduta consigliare.
7. Il revisore svolge attività di collaborazione con l'organo consigliere, esprimendo i pareri delle relazioni in ordine a specifici fatti di gestione, secondo le modalità e le procedure stabilite dal regolamento di contabilità.

Articolo 35 (Servizio finanziario)

1. Il servizio finanziario è organizzato secondo quanto previsto dalla legge e dai regolamenti dell'ente (regolamento di contabilità; regolamento di organizzazione), che disciplinano anche i rapporti tra servizio finanziario e revisore.

TITOLO VI

Partecipazione dei cittadini

Articolo 36 (Partecipazione dei cittadini)

Al fine di garantire la massima trasparenza, imparzialità, tempestività ed efficacia degli atti amministrativi nell'interesse comune e dei destinatari è consentito ad ogni Utente di partecipare alla formazione nonché alla conclusione di un procedimento che possa recargli pregiudizio o nuocere ai propri interessi.

Allo scopo l'Amministrazione, attraverso il responsabile d'ufficio, potrà attivare direttamente o su istanza dell'interessato una preventiva e motivata informazione sul procedimento instaurato o che si intende instaurare, permettendo all'interessato di presentare le proprie deduzioni in merito e mettendo a disposizione la relativa documentazione.

Onde evitare controversie e senza ledere interessi di terzi od in contrasto con il pubblico interesse, il procedimento potrà concludersi con appositi accordi tra l'Amministrazione e gli interessati nella forma scritta a pena di nullità, onde determinare discrezionalmente il contenuto del provvedimento finale. Tali atti osserveranno la disciplina del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti, anche se eventuali controversie restano riservate esclusivamente al Giudice amministrativo e/o al Commissario per la liquidazione degli usi civici.

I modi e le forme di attivazione delle procedure di cui al presente articolo formeranno oggetto di apposita disciplina regolamentare.

Articolo 37 (Valorizzazione delle associazioni)

L'Amministrazione universitaria favorisce l'attività delle Associazioni, dei Comitati o degli Enti esponenziali operanti sul proprio territorio, anche su base di frazione o di quartiere, a tutela di interessi diffusi o portatori di alti valori culturali, economici e sociali.

A tal fine viene incentivata la partecipazione di detti organismi alla vita amministrativa dell'Ente attraverso gli apporti consultivi alle Commissioni consiliari, l'accesso libero alle strutture ed ai servizi universitari, la possibilità di presentare memorie, documentazione, osservazioni utili alla formazione dei programmi di interventi pubblici ed alla soluzione dei problemi amministrativi.

L'Amministrazione universitaria potrà inoltre intervenire con la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, a sostegno delle iniziative promosse dagli organismi di cui al primo comma predeterminandone modi e forme in un apposito Regolamento.

Articolo 38 (Consultazioni)

1. L'Università Agraria riconosce, come forma di partecipazione, la consultazione dei cittadini, che può avvenire nella forma dell'assemblea cittadina o in ogni altra forma ritenuta idonea dal Consiglio o dalla Deputazione Agraria.

Articolo 39 (Istanze, proposte e petizioni)

I cittadini, singoli o associati, possono presentare all'Amministrazione proposte intese a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.

Le richieste dovranno essere presentate per iscritto ed in duplice copia alla segreteria della Università Agraria che provvederà ad inoltrarla al Presidente.

Il Presidente affiderà le istanze, le petizioni e le proposte agli organi competenti per materia che, potendosi avvalere degli uffici e di contributi esterni, dovranno esaminare ed esprimere un parere sulla questione entro sessanta giorni.

Il Presidente, attraverso la segreteria, dopo aver comunicato ai cittadini interessati l'iter della pratica, li informerà motivatamente per iscritto, nei quindici giorni successivi al parere dell'organo competente, dell'esito del medesimo e dei successivi eventuali sviluppi procedurali con l'indicazione degli Uffici preposti e responsabili.

Ove i termini sopra citati non venissero osservati, il parere dell'organo si dà per reso e le pratiche passano agli Uffici competenti per l'istruttoria da farsi entro trenta giorni.

Nel caso di istruttoria negativa, ne viene fornita dal Presidente motivata comunicazione ai soggetti interessati entro i quindici giorni successivi, mentre nel caso di riscontro positivo vengono anche indicati i futuri sviluppi procedurali con l'indicazione degli Uffici preposti e responsabili.

Articolo 40 (Referendum consultivo)

1. Relativamente a materie di esclusiva competenza della Università Agraria di Tolfa, è previsto come strumento di democrazia diretta dei cittadini l'istituto del referendum consultivo.

2. L'iniziativa dei referendum può essere presa dal Consiglio universitario con deliberazione approvata a maggioranza dei consiglieri assegnati o dal comitato promotore del referendum mediante presentazione di almeno 250 firme, autenticate nelle forme di legge, di elettori residenti nel Comune di Tolfa.

3. Sono escluse dal referendum le materie attinenti:

- a) lo Statuto universitario;
- b) gli atti che disciplinano il funzionamento degli organi e degli uffici;
- c) il bilancio;
- d) le tariffe relative ai servizi;
- e) le questioni attinenti sanzioni amministrative;
- f) i provvedimenti relativi ad acquisti ed alienazioni di immobili, permuta, appalti o concessioni;
- g) i provvedimenti di nomina, designazione o revoca di rappresentanti della Università Agraria presso enti, aziende o istituzioni;
- h) le materie già oggetto di referendum, per i cinque anni successivi.

4. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.

5. Il Consiglio universitario approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.

6. Il Consiglio universitario esamina l'esito del referendum entro 40 giorni dalla proclamazione del risultato. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei consiglieri assegnati alla Università Agraria.

TITOLO VII

Principi dell'azione amministrativa. Accesso dei cittadini alle informazioni. Procedimenti amministrativi

Articolo 41 (Norme di indirizzo per l'attività amministrativa e regolamentare)

1. L'Università Agraria di Tolfa informa la sua azione al rispetto del diritto al tempo dei cittadini. I regolamenti universitari dovranno prevedere termini temporali per le risposte ai cittadini e per la conclusione dei procedimenti amministrativi.
2. L'organo universitario o il responsabile di struttura organizzativa che emette il provvedimento amministrativo deve esplicitarne le motivazioni. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e quelli a contenuto generale.

Articolo 42 (Interpretazione dei regolamenti universitari)

1. Qualora, in sede di applicazione, si presenti la necessità di interpretare i regolamenti universitari, l'amministrazione segue l'interpretazione più favorevole al cittadino ove non contrasti con l'interesse pubblico generale.

Articolo 43 (Pubblicità degli atti amministrativi)

1. Tutti gli atti dell'amministrazione universitaria sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una motivata disposizione del Presidente che ne sospenda temporaneamente l'accesso, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese per il buon esito dell'azione amministrativa.
2. Deve essere comunque assicurato il rispetto dei principi legislativamente previsti in materia di riservatezza e tutela dei dati individuali definiti sensibili.
3. I provvedimenti universitari sono resi pubblici nelle forme prescritte dall'ordinamento e, in particolare, dal regolamento di organizzazione.
4. Le determinazioni dei responsabili delle strutture organizzative che comportano impegni di spesa sono trasmesse al responsabile del servizio finanziario e sono esecutive con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
5. Le determinazioni dei responsabili delle strutture organizzative non soggette a visto di esecutività da parte del responsabile del servizio finanziario sono esecutive alla scadenza della pubblicazione ove non dichiarate immediatamente eseguibili dal responsabile che ha adottato l'atto.
6. Per tutti i regolamenti per i quali non esiste speciale obbligo normativo in materia di ripubblicazione, viene assicurata la ripubblicazione all'albo pretorio per un periodo di giorni 15,

dopo che la deliberazione di approvazione è divenuta esecutiva secondo le vigenti disposizioni di legge, per mera finalità di pubblicità notizia.

Articolo 44 (Diritto di accesso e di informazione dei cittadini)

1. Ai cittadini è garantita la più ampia informazione in merito all'attività amministrativa dell'ente con i mezzi e le forme più idonee allo scopo. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell'amministrazione universitaria e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.
2. Con apposito regolamento è assicurato ai cittadini utenti della Università Agraria, singoli o associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi, ed è assicurato il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi.
3. Il regolamento inoltre individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti.

Articolo 45 (Comunicazione di avvio del procedimento amministrativo)

1. Nel caso di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, ove non sussistono ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento è comunicato ai diretti interessati, a coloro che per legge debbano intervenire ed ai soggetti che potrebbero subire pregiudizio diretto dall'emanazione dell'atto finale ove individuati o facilmente individuabili, secondo le modalità stabilite dal regolamento.
2. Qualora per il numero dei destinatari, per la indeterminatezza degli stessi o per difficoltà di individuazione immediata, la notizia dell'avvio del procedimento è data con altre forme di pubblicità idonee stabilite di volta in volta dall'amministrazione.
3. Sono esclusi i regolamenti e gli atti amministrativi a carattere generale, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.

TITOLO VIII

Norme transitorie e finali

Articolo 46 (Ambito di intervento della fonte statutaria)

1. L'ordinamento degli enti locali stabilisce gli ambiti di intervento della fonte statutaria e regolamentare, nel rispetto dei principi costituzionali in materia.

Articolo 47 (La deliberazione dello statuto)

1. Lo statuto è deliberato con le modalità previste dalla legge. Le stesse modalità si applicano per le modifiche.
2. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio della Università Agraria.
3. Il Consiglio universitario, all'inizio di ogni legislatura, sottopone a verifica l'attuazione dello statuto e valuta le eventuali modifiche da apportare.

Articolo 48 (Le norme transitorie)

1. Sino all'entrata in vigore del presente statuto continuano ad applicarsi le norme statutarie vigenti, compatibili con le vigenti leggi.

INDICE

PREFAZION	2
TITOLO	3
Principi generali	3
<i>Articolo 1 (Autonomia della Università Agraria)</i>	3
<i>Articolo 2 (Sede)</i>	3
<i>Articolo 3 (Segni distintivi: stemma e gonfalone)</i>	3
<i>Articolo 4 (Finalità)</i>	3
<i>Articolo 5 (Albo Pretorio)</i>	4
<i>Articolo 6 (Uso dei terreni)</i>	4
<i>Articolo 7 (Utenti)</i>	5
TITOLO II	5
Ordinamento dell'ente	5
Capo I	5
ORGANI DI GOVERNO	5
<i>Articolo 8 (Organi elettivi universitari)</i>	5
Capo II	5
IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO	5
<i>Articolo 9 (Competenze)</i>	5
<i>Articolo 10 (Elezione e durata in carica)</i>	6
<i>Articolo 11 (Elettorato attivo)</i>	6
<i>Articolo 12 (Elettorato passivo)</i>	6
<i>Articolo 13 (Sezioni ed operazioni elettorali)</i>	6
<i>Articolo 14 (Convalida dei consiglieri)</i>	6
<i>Articolo 15 (Linee programmatiche di mandato)</i>	6
<i>Articolo 16 (Funzionamento del Consiglio)</i>	7
<i>Articolo 17 (I consiglieri)</i>	8
<i>Articolo 18 (I gruppi consiliari)</i>	8
<i>Articolo 19 (Le commissioni consiliari)</i>	8
Capo III	9
LA DEPUTAZIONE AGRARIA	9
<i>Articolo 20 (Competenze)</i>	9
<i>Articolo 21 (Composizione della Deputazione Agraria)</i>	9
<i>Articolo 22 (Funzionamento della Deputazione Agraria)</i>	10
<i>Articolo 23 (Compiti degli assessori)</i>	10
Capo IV	10
IL PRESIDENTE	10
<i>Articolo 24 (Competenze)</i>	10
<i>Articolo 25 (Deleghe, incarichi e sostituzione del Presidente)</i>	11
CAPO V	11
ORGANIZZAZIONE	11
<i>Articolo 26 (Linee organizzative generali)</i>	11
<i>Articolo 27 (Responsabili delle aree, dei servizi e degli uffici)</i>	12
<i>Articolo 28 (Segretario)</i>	12
<i>Articolo 29 (Controlli interni e qualità dei servizi)</i>	12
TITOLO III	13
Ordinamento dei servizi	13
<i>Articolo 30 (Servizi pubblici locali)</i>	13
TITOLO IV	13
Collaborazione con gli altri enti locali	13
<i>Articolo 31 (Criteri generali)</i>	13
<i>Articolo 32 (Le convenzioni ed i consorzi)</i>	13
<i>Articolo 33 (Accordi di programma)</i>	14
TITOLO V	14
Revisione economico-finanziaria	14
<i>Articolo 34 (Revisore dei conti)</i>	14
<i>Articolo 35 (Servizio finanziario)</i>	14
TITOLO VI	15
Partecipazione dei cittadini	15

<i>Articolo 36 (Partecipazione dei cittadini)</i>	15
<i>Articolo 37 (Valorizzazione delle associazioni)</i>	15
<i>Articolo 38 (Consultazioni)</i>	15
<i>Articolo 39 (Istanze, proposte e petizioni)</i>	15
<i>Articolo 40 (Referendum consultivo)</i>	16
TITOLO VII	17
<i>Principi dell'azione amministrativa. Accesso dei cittadini alle informazioni. Procedimenti amministrativi.</i>	17
<i>Articolo 41 (Norme di indirizzo per l'attività amministrativa e regolamentare)</i>	17
<i>Articolo 42 (Interpretazione dei regolamenti universitari)</i>	17
<i>Articolo 43 (Pubblicità degli atti amministrativi)</i>	17
<i>Articolo 44 (Diritto di accesso e di informazione dei cittadini)</i>	18
<i>Articolo 45 (Comunicazione di avvio del procedimento amministrativo)</i>	18
TITOLO VIII	18
<i>Norme transitorie e finali</i>	18
<i>Articolo 46 (Ambito di intervento della fonte statutaria)</i>	18
<i>Articolo 47 (La deliberazione dello statuto)</i>	18
<i>Articolo 48 (Le norme transitorie)</i>	19